

CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ALBENGA



STATUTO

- Approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 marzo 2006.



STATUTO DELLA SEZIONE DI ALBENGA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Art. 1 – COSTITUZIONE – SCOPI E MEZZI.

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Albenga è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato. La Sezione si propone di promuovere lo studio, la conoscenza e la frequentazione delle montagne poste nella propria sfera di azione e di influenza.

Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione provvede alla Sede Sociale, cura la Biblioteca, l'Archivio cartografico e bibliografico, costituisce possibilmente una dotazione di materiale alpinistico, organizza escursioni collettive estive ed invernali, favorisce quelli individuali; costruisce e tiene in efficienza rifugi, sentieri, segnavie ed ogni altra opera alpina; cura anche, associandosi con altre Sezioni, le pubblicazioni dell'attività alpinistica sezionale; promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche e persegue quant'altro contemplato nell'art. 1 del Regolamento Generale.

Art. 2 – DENOMINAZIONE.

La denominazione CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI ALBENGA è quella ufficiale ed è di proprietà esclusiva della Sezione.

Art. 3 – SEDE SOCIALE – ANNO SOCIALE

La Sede della Sezione è nel Comune di Albenga. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4 – ORDINAMENTO.

La Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano è costituita dai Soci riuniti liberamente in un numero indeterminato.

Gli organi della Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente della Sezione;
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei Soci della Sezione.

Le elezioni e le designazioni alle cariche sociali sono effettuate con voto libero e segreto.

Le cariche negli organi sociali sono elettive e a titolo gratuito.

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente della Sezione dura in carica tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

Art. 5 – AUTONOMIA PATRIMONIALE.

La Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano ha un'autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e può acquistare, possedere ed alienare beni e diritti.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano dispone:

- 1) delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei Soci;
- 2) di eventuali contributi pubblici;
- 3) di contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
- 4) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

L'alienazione a soggetti estranei al Club Alpino Italiano di Rifugi ed altre opere alpine e la costituzione di vincoli reali sugli stessi debbono essere preventivamente richieste ed autorizzate dalla Sede Centrale del Club Alpino Italiano.

Art. 6 – CATEGORIE DI SOCI.

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

- Sono Soci benemeriti le persone giuridiche che conseguono l'iscrizione alla Sezione e versano alla stessa un notevole contributo;
- Sono Soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto;
- Sono Soci famigliari i componenti del nucleo familiare del Socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto;
- Sono Soci giovani i minori di anni diciotto.

E' ammessa l'adesione alla Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano di cittadini stranieri.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

I diritti e doveri dei Soci e la perdita della qualifica di Socio sono regolate dagli artt. II.4 e II.5 dello Statuto della Sede Centrale del Club Alpino Italiano.

I Soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione e il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 8 – RINVIO AL REGOLAMENTO.

Il Regolamento della Sezione di Albenga del Club Alpino Italiano dispone sulle modalità di adesione dei Soci, sulle competenze e durata in carica degli organi della Sezione, sulle quote associative e sui contributi ordinari e straordinari, su eventuali agevolazioni ai Soci più giovani, più anziani e nuclei famigliari numerosi, sul tesseramento.

Art. 9 – RINVIO ALLO STATUTO DELLA SEDE CENTRALE.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento agli articoli dello Statuto della Sede Centrale del Club Alpino Italiano che riguardano la vita delle strutture periferiche, regolati nel “TITOLO VI – DELLE SEZIONI”

NOTA

- Con i termini “Statuto Generale” e “Regolamento Generale” si intendono rispettivamente lo Statuto e il Regolamento della Sede Centrale del Club Alpino Italiano.
- Con i seguenti termini e sigle si indicano gli organi Centrali e Regionali competenti:
 - AD = Assemblea dei Delegati della Sede Centrale;
 - CC = Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (ex Consiglio Centrale)
 - CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di Presidenza)
 - PG = Presidente Generale;
 - GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
 - ARD = Assemblea Regionale dei Delegati;
 - CDR = Comitato Direttivo Regionale;
 - PR = Presidente Regionale.
- Con il termine “Sezione” si intende esclusivamente il Club Alpino Italiano – Sezione di Albenga, nella sua denominazione ufficiale.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI ALBENGA



REGOLAMENTO

- Approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 marzo 2006;
- Modificato a seguito richiesta della Sede Centrale di Milano con lettera del 11/10/2007;
- Seconda approvazione con le modifiche richieste, nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 marzo 2008

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI ALBENGA DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Art. 1 – SOCI.

1. I Soci sono tenuti al pagamento delle quote fissate annualmente dall'Assemblea per le singole categorie.
2. La domanda di ammissione a Socio, redatta su apposito modulo e controfirmata da un Socio e per i minorenni da chi esercita la patria potestà, deve essere presentata accompagnata dalla quota annuale, dalla tassa di iscrizione per i soli Soci nuovi e dall'importo della tessera, al Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente, restituendo quanto versato in caso di mancato accoglimento, senza essere tenuto a dover rendere conto all'interessato dei motivi che hanno portato a questa decisione.
3. Con la domanda, il richiedente si impegna ad osservare le norme dello Statuto e del Regolamento, sia generale che sezionale, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali ed esonera la Sezione, salvo il caso di colpa grave, da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasione di gite o altre manifestazioni, comunque organizzate dalla Sezione stessa, accettando incondizionatamente, per le definizioni di eventuali controversie, le disposizioni dell'art. VIII.2 dello Statuto della Sede Centrale del Club Alpino Italiano.
4. L'ammissione, in qualunque data dell'anno venga accordata, ha effetto dal principio dell'anno medesimo a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo trimestre, nel qual caso ha effetto dall'anno successivo salvo contraria richiesta del Socio.
5. Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno; trascorso detto termine il Socio viene dichiarato moroso, cancellato dall'elenco e gli viene sospeso l'invio delle pubblicazioni. Può essere reintegrato col successivo pagamento entro l'anno senza diritto in tal caso alle pubblicazioni arretrate.
6. I Soci della Sezione, oltre a quanto previsto dall'art. II.4 dello Statuto della Sede Centrale del C.A.I. hanno diritto:
 - alla tessera di riconoscimento, al distintivo ed a ricevere le pubblicazioni sociali a seconda delle rispettive categorie ed in conformità ai deliberati dei competenti organi sociali;
 - purché maggiorenni, hanno il diritto di voto (elettorato **attivo**) nelle Assemblee della Sezione.
 - purché maggiorenni, hanno il diritto di candidarsi alle cariche Sezionali (elettorato **passivo**), se iscritti al C.A.I. da almeno 2 anni.
 - a frequentare la Sede sociale, l'uso della biblioteca, dei materiali e degli attrezzi in dotazione alla Sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo, anche con appositi regolamenti;

- a partecipare alle manifestazioni indette dalla Sezione, uniformandosi alle disposizioni relative;
 - ad usufruire dei Rifugi della Sezione e, con parità di trattamento, di quelli della Sede Centrale e delle altre Sezioni o Sottosezioni a norma dei relativi regolamenti;
 - a fregiarsi del distintivo sociale ed a riceverne uno speciale se iscritti ininterrottamente da 25 o 50 anni.
7. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sede Centrale e delle Sezioni anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione. Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione;
 8. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza a cura della sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
 9. La qualità di Socio viene a cessare per estinzione della personalità giuridica quale Socio benemerito, o per morte del Socio; per dimissioni; per mancato rinnovo dell'adesione annuale; per morosità o per provvedimento disciplinare (art. II.5 dello Statuto della Sede Centrale).
 10. Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
 11. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 2 – AMMINISTRAZIONE SOCIALE - ASSEMBLEA.

1. La Sezione è retta dalle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, amministrata dal Consiglio Direttivo e rappresentata dal Presidente, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
2. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; è costituita da tutti i Soci maggiorenni ad essa iscritti. Adotta l'ordinamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione. Elegge i componenti degli organi della Sezione ed i delegati alla AD e/o alla ARD nel numero assegnato, tra i Soci maggiorenni ordinari e famigliari della Sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della Sezione, escluso il voto per corrispondenza.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Assemblea Ordinaria sezionale approva il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e la Situazione Patrimoniale della Sezione, i quali, a

cura del Consiglio Direttivo, dovranno essere inviati al CDR entro il 30 giorni per le eventuali osservazioni.

4. L'Assemblea potrà essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo della Sezione, oppure su richiesta da parte del CDC o del CDR, del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, oppure su domanda scritta e firmata da almeno un quinto dei Soci della sezione e contenere gli oggetti da trattare da presentare al Consiglio stesso, il quale, in tali casi, deve fissare la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Nell'Assemblea si discutono e si approvano le relazioni ed il bilancio, si determinano le quote associative ed i contributi a carico dei Soci per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'AD, vi si proclamano i Soci iscritti da 25 anni o 50 anni, si discutono le iniziative che impegnano il bilancio sezionale per la costruzione, riattamento ed ampliamento di rifugi ed opere alpine e si trattano tutti gli argomenti portati all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea delibera l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di vincoli reali sui beni immobili.
7. La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da spedirsi ai Soci almeno 5 giorni prima dell'adunanza, da affiggersi nella Sede sociale e da inserirsi, per quanto possibile, nelle pubblicazioni sociali. Nel caso di nomina a cariche sociali, l'avviso porta i nomi degli uscenti.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mani o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
9. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente nella lista dei candidati alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
10. L'Assemblea ordinaria dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, che può tenersi anche mezz'ora dopo quella fissata per la prima, con qualunque numero di intervenuti, salvo i casi previsti dai successivi articoli relativi a "Modifiche allo Statuto o al Regolamento sezionale" e "Scioglimento della sezione". Le deliberazioni sono valide se espresse dalla maggioranza dei Soci presenti.
11. Le deliberazioni sono vincolanti per gli assenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto. E' ammessa UNA SOLA DELEGA per ogni Socio presente all'Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta. A parità di voti, viene eletto il Socio più anziano di iscrizione al C.A.I.
12. L'Assemblea nomina di volta in volta il suo Presidente. Il Presidente sceglierà il Segretario dell'Assemblea e due scrutatori, questi ultimi tra i Soci non ricoprenti cariche sociali. Gli scrutini vengono effettuati durante l'Assemblea in quanto possibile, oppure presso la Sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea. Il

verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario e i risultati degli scrutini anche dagli scrutatori.

Art. 3 – GRATUITA' DELLE CARICHE.

Le cariche negli organi della Sezione sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 4 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Consiglio Direttivo dirige la sezione e ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali; ne amministra il patrimonio anche per gli atti di straordinaria amministrazione; delibera l'ammissione dei nuovi Soci; approva la costituzione di nuove sottosezioni e dei gruppi; redige i bilanci; presenta ogni anno la sua relazione morale ed economica all'Assemblea; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, sia della Sede Centrale che della Sezione.
2. **Composizione del Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da NOVE Consiglieri. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati in seno del Consiglio nella prima riunione dello stesso, a scrutinio segreto. Il Segretario sarà nominato dal Consiglio possibilmente fra i membri del Consiglio stesso o comunque fra i Soci della Sezione.
3. **Elezione del Consiglio Direttivo.** Il Consiglio, almeno SEI mesi prima della propria scadenza, nominerà una commissione elettorale composta da tre a cinque membri, non ricoprenti cariche sociali, col compito di formare una lista di eleggibili al Consiglio Direttivo in numero almeno pari a undici candidati. La lista dovrà essere portata a conoscenza dei Soci almeno un mese prima della data fissata per le elezioni. L'elettore non potrà comunque votare più di undici nominativi, da scegliere tra i candidati proposti o anche tra i Soci della Sezione, con almeno due anni di anzianità di iscrizione al C.A.I. La Commissione elettorale compilerà una graduatoria dei votati in base al numero di preferenze riportate. Si intendono eletti gli undici candidati che riporteranno il maggior numero di voti personali assoluti.
4. **Durata delle cariche.** I Consiglieri durano in carica TRE anni e sono rieleggibili. Il Presidente della Sezione è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
5. **Rinnovo del Consiglio.** Il Consiglio si rinnova completamente allo scadere del terzo anno di carica. Il Consiglio dichiara decaduti dalla carica quei componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti a tre sedute consecutive. In caso di mancanza o decadenza, per qualsiasi motivo, di un componente, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria personale dei risultati delle elezioni. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla meno della metà dei suoi componenti, per qualsivoglia motivo, si dovrà convocare entro trenta giorni l'Assemblea per indire nuove elezioni; in caso di dimissioni dell'intero

Consiglio Direttivo, la convocazione sarà a cura dei Revisori dei Conti.

6. **Riunioni del Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o a richiesta di tre consiglieri, di regola una volta al mese mediante avviso da comunicarsi almeno due giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice-Presidente e con la presenza almeno di cinque altri Consiglieri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale della seduta è redatto dal segretario e firmato da questi e dal Presidente.
7. **Obblighi del Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al CDR una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente; trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno al CDR copia dello stato patrimoniale della Sezione e del conto economico dell'esercizio, con indicazione delle quote sociali stabilite per le diverse categorie di Soci. Deve inoltre trasmettere al Direttore e al CDR entro trenta giorni dalle votazioni o dalla variazione, l'elenco degli eletti negli organi della Sezione ed il recapito ufficiale. Deve anche trasmettere al Direttore e al CDR copia dell'ordinamento sezionale e delle sue modifiche, entro trenta giorni dall'adozione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5 – PRESIDENTE DELLA SEZIONE.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi Centrali o Sezionali del C.A.I. e deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente ha poteri di rappresentanza anche legale della Sezione, che può delegare; ha la firma sociale, convoca le sedute dell'Assemblea dei Soci, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione.

Il Presidente firma col tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento, provvede coadiuvato dal segretario all'esecuzione delle deliberazioni consiliari e al coordinamento delle attività delle singole commissioni. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di iscrizione alla Sezione.

Il Presidente è delegato di diritto alla AD e alla ARD in rappresentanza della Sezione e può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale della Sede Centrale e del GR o degli organi tecnici centrali o periferici.

Art. 6 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo, è costituito da TRE componenti, rieleggibili e dura in carica tre anni. Ha i compiti ed esercita le funzioni previste dall'art. VI.I.6 comma 1 del Regolamento Generale. Può assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7 – INCOMPATIBILITA' TRA CARICHE SOCIALI.

Nessun Socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale.
Sono comunque previste le seguenti eccezioni:

1. Il Presidente della Sezione è delegato di diritto alla AD e alla ARD in rappresentanza della Sezione e può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale della Sede Centrale e del GR o degli organi tecnici centrali o periferici;
2. Il Componente del Consiglio Direttivo può essere eletto quale delegato alla AD e alla ARD in rappresentanza della Sezione oppure alla carica di componente del CC o del CDR o alla carica di PR oppure alla carica di componente del comitato elettorale della Sede Centrale e del GR o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali.
3. Il componente del Comitato dei Revisori dei Conti può essere eletto quale delegato alla AD e alla ARD in rappresentanza della Sezione oppure alla carica di componente del CC oppure alla carica di componente del comitato elettorale della Sede Centrale o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture operative centrali.

Il Socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità deve optare per una delle due cariche entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della seconda elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi ai quali risulta eletto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le disposizioni dell'Art. VIII.II.3 del Regolamento Generale.

Art. 8 – DELEGATI ALLE ASSEMBLEE.

I Delegati rappresentano con il Presidente la Sezione all'AD e all'ARD. Essi sono nominati annualmente dall'Assemblea dei Soci a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale. La carica non è incompatibile con le altre cariche sociali.

Art. 9 – COMMISSIONI.

Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente, tra i Consiglieri ed i Soci, alla nomina di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'Attività Sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

Può altresì chiamare singoli Soci per incarichi vari di collaborazione.

La Commissione elettorale formerà un'unica lista preferibilmente in ordine alfabetico. E' facoltà della Commissione elettorale di stabilire la modalità delle votazioni. Può infine emanare regolamenti particolari.

Art. 10 – SOTTOSEZIONI.

1. La Sezione può, a norma dell'art. VI.3 dello Statuto Generale e con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione del CDR competente, costituire delle Sottosezioni, le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale e quelle del presente regolamento.
2. La sottosezione dispone del grado di autonomia secondo quanto stabilito dal presente regolamento ma in ogni caso non può intrattenere rapporti diretti con la struttura centrale.
3. Le Sottosezioni possono darsi un proprio regolamento interno, da approvarsi preventivamente, anche nelle sue modifiche, dal Consiglio Direttivo della Sezione e che non può essere in contrasto con quello della Sezione
4. La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio. In caso di amministrazione autonoma una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione nei termini di cui all'art. 1 comma 5 del presente regolamento.
5. L'Assemblea dei Soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di ottobre con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti. L'Assemblea nomina la Direzione che è presieduta da un reggente e composta da non meno di quattro e non più di sei consiglieri i cui nomi vengono comunicati alla Sezione. Il reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione con voto consultivo.
6. In caso di scioglimento della Sottosezione ed ai termini dell'art. VI.III.3 del Regolamento Generale, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art. 11 – GRUPPI.

La Sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo e ne determina il funzionamento in armonia con le disposizioni, limitate però alle sole funzioni tecniche, del presente regolamento.

E' comunque vietata l'autonomia amministrativa finanziaria di detti gruppi, i quali non potranno avere un patrimonio proprio e dovranno, per quanto riguarda le spese, ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo sezionale.

Art. 12 – MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO.

Le modificazioni al presente Regolamento devono essere deliberate da un'Assemblea valida in prima convocazione, con l'intervento di almeno il 50% più uno dei Soci o in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti ed in entrambi i casi con la maggioranza di due terzi dei votanti. Ogni modificazione al presente Regolamento, per essere valida, deve essere sottoposta all'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

Art. 13 – SCIoglimento DELLA SEZIONE.

La Sezione può essere sciolta a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei Soci valida in prima convocazione, con l'intervento di almeno il 50% più uno dei Soci o in seconda convocazione con qualunque numero di interventi ed in entrambi i casi con la maggioranza di due terzi dei votanti. Per tutte le modalità e gli adempimenti successivi alla deliberazione di scioglimento, si dovrà seguire quanto stabilito dall'art. VI.4 dello Statuto Generale e dall'art. VII.9 del Regolamento Generale.

In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano – Sede Centrale.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal CDR competente per territorio e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.

Art. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.

1. I locali della Sede della Sezione non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza dalla Presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.
2. Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli ed in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla Sezione ed intenzionalmente rivolte a danno della Sezione stessa.
3. L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche del Club Alpino Italiano (Sezioni) alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile. Copia dell'ordinamento sezionale e delle sue modifiche andranno inoltre trasmesse al Direttore ed al CDR entro 30 giorni dalla loro adozione da parte dell'assemblea dei Soci.
4. Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale della Sede Centrale del Club Alpino Italiano e le norme emanate dai competenti organi.

Art. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e la ratifica delle competenti autorità della Sede Centrale e/o del GR competente per territorio

Il Consiglio Direttivo della Sezione è autorizzato ad introdurvi le modifiche che siano richieste dalle competenti autorità in sede di ratifica.

Nota:

- Con i termini “Statuto Generale” e “Regolamento Generale” si intendono rispettivamente lo Statuto e il Regolamento della Sede Centrale del Club Alpino Italiano.
- Con i seguenti termini e sigle si indicano gli organi Centrali e Regionali competenti:
 - AD = Assemblea dei Delegati della Sede Centrale;
 - CC = Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (ex Consiglio Centrale)
 - CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di Presidenza)
 - PG = Presidente Generale;
 - GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
 - ARD = Assemblea Regionale dei Delegati;
 - CDR = Comitato Direttivo Regionale;
 - PR = Presidente Regionale.
- Con il termine “Sezione” si intende esclusivamente il Club Alpino Italiano – Sezione di Albenga, nella sua denominazione ufficiale.